

Codice A1801B

D.D. 2 marzo 2021, n. 527

Accordo di collaborazione scientifica per la realizzazione del progetto "Nuovi sistemi di tracciabilità dei materiali forestali in vivaio" tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA). Approvazione schema di accordo.



ATTO DD 527/A1801B/2021

DEL 02/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1801B - Attività giuridica e amministrativa

OGGETTO: Accordo di collaborazione scientifica per la realizzazione del progetto “Nuovi sistemi di tracciabilità dei materiali forestali in vivaio” tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA). Approvazione schema di accordo.

Vista la L.r. 4/2009 relativa alla gestione e promozione economica delle foreste che all’art. 22 sancisce che la Regione promuove la tutela della biodiversità e la diffusione delle specie arboree e arbustive autoctone indigene del territorio piemontese, per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 2 e nel rispetto del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione);

visto che la medesima L.r. 4/2009 all’art. 24, comma 2, individua tra le attività della Regione la produzione di materiale forestale di propagazione per finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio forestale;

considerato che

- ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L.r. 4/2009 la Regione Piemonte provvede direttamente alla gestione dei propri vivai forestali “Carlo Alberto” a Fenestrelle, “Fenale” ad Albano V.se e “Gambarello” a Chiusa Pesio, in cui vengono prodotte specie arboree e arbustive autoctone utilizzate a scopi forestali, nell’ottica della tutela della biodiversità del patrimonio forestale;

- il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (di seguito nominato DISAFA) dell’Università degli Studi di Torino conduce, tra l’altro, ricerche su tematiche relative agli aspetti economici, tecnologici, ingegneristici e gestionali degli ecosistemi agrari e forestali e delle filiere agroalimentari;

- la Regione Piemonte, per il tramite del Vivaio “Fenale”, e il DISAFA, intendono avviare una collaborazione di ricerca riguardante l’implementazione di nuovi sistemi di tracciabilità per materiali vivaistici, che potranno concorrere al mantenimento/incremento di biodiversità garantendo il monitoraggio delle piante prodotte da materiali di moltiplicazione prelevati da specifici popolamenti da seme, e lo studio economico della domanda di questi sistemi;

preso atto che la tutela della biodiversità e la tracciabilità delle piante utilizzate per finalità forestali è obiettivo comune degli Enti coinvolti;

visto che l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n.241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

vista la D.G.R n. 7-2444 del 4 dicembre 2020 con la quale, tra l’altro, è stato attribuito al Settore A1801B "Attività giuridica e amministrativa" il coordinamento della programmazione dell’attività vivaistica e della cessione dei materiali prodotti;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la l.r. n. 23/2008, art. 17;
- la l.r. n. 4/2009, articoli 2, 16 e 24;

DETERMINA

di prendere atto dello schema di accordo trasmesso dall’Università di Torino con e-mail del 17/02/2021 (allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale) e di approvarne i contenuti, già condivisi tra Regione Piemonte e DISAFA, avente ad oggetto l’accordo di collaborazione scientifica per la realizzazione del progetto “Nuovi sistemi di tracciabilità dei materiali forestali in vivaio”, della durata di anni 2 (due);

di procedere alla sottoscrizione dell’accordo e all’adozione di tutti gli altri atti necessari per la sua esecuzione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010 **nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente.**

Il Funzionario Estensore
Dott.For. Eva Malacarne

LA DIRIGENTE (A1801B - Attività giuridica e amministrativa)
Firmato digitalmente da Maria Gambino

Allegato

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “NUOVI SISTEMI DI
TRACCIABILITÀ DEI MATERIALI FORESTALI IN VIVAIO”**

TRA

La Regione Piemonte – Settore attività giuridica e amministrativa - C.F. 80087670016 e P.IVA 02843860012, con sede in Corso Bolzano, 44 - Torino, per il tramite del **Vivaio Forestale Regionale “Fenale”** (di seguito Vivaio), PEC: operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it, in questo atto rappresentata dalla Responsabile del Settore Attività Giuridica e Amministrativa, Dott.ssa Maria Gambino, nata a Torino il 22/09/1959, che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione dell'accordo, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede del Settore in corso Bozano, 44 a Torino

E

L'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (di seguito DISAFA), C.F. 80088230018, P.IVA. 02099550010, con sede in Largo Paolo Braccini 2 - 10095 Grugliasco (TO), PEC disafa@pec.unito.it, rappresentato da:

- a) Prof. Carlo Grignani – Direttore del dipartimento, nato a Barletta (BA) il 05/01/1957, individuato ai sensi dell'art. 66 – comma 2 del “Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità”, emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26/09/2017, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Dipartimento del
- b) Dott.ssa Antonella Trombetta. - Dirigente della Direzione Ricerca e Terza missione, nata a Torino, il 06/10/1970, per quanto di competenza e per

quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto rettorale n. 3106 del 26/09/2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione del contratto,

di seguito denominati singolarmente anche “Parte” e congiuntamente “Parti”

PREMESSO CHE

- la Regione Piemonte, in base all’art. 22 della L.R. n. 4/2009, promuove la tutela della biodiversità e la diffusione delle specie arboree e arbustive autoctone indigene del territorio piemontese; inoltre la medesima L.R. n. 4/2009 all’art. 24, comma 2, individua tra le attività della Regione Piemonte la produzione di materiale forestale di propagazione per finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio forestale e ai sensi dell’art. 16, comma 3, sancisce che essa provveda direttamente alla gestione dei propri vivai forestali, in cui vengono prodotte specie arboree e arbustive autoctone utilizzate a scopi forestali, nell’ottica della tutela della biodiversità del patrimonio forestale locale;
- l’Università degli studi di Torino, cui appartiene il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, ai sensi dell’Art. 71 – c. 1 del proprio Statuto, promuove la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio;
- il DISAFA conduce, tra l’altro, ricerche su tematiche relative agli aspetti economici, tecnologici, ingegneristici e gestionali degli ecosistemi agrari e forestali e delle filiere agroalimentari;
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n.241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si

osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della collaborazione

La Regione Piemonte, per il tramite del Vivaio “Fenale”, e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA), intendono avviare una collaborazione di ricerca riguardante i nuovi sistemi di tracciabilità dei materiali forestali in vivaio.

Art. 2 - Obblighi delle Parti

Per lo svolgimento delle attività previste all'Art. 1 i soggetti partecipanti si impegnano a cooperare nelle seguenti attività:

1. implementazione di nuovi sistemi di tracciabilità per materiali vivaistici;
2. studio economico della domanda di nuovi sistemi di tracciabilità dei materiali vivaistici.

Il vivaio metterà a disposizione alcune piante di specie diverse per il monitoraggio e inserirà in appositi strumenti informatici i dati richiesti per consentirne la tracciabilità.

Art. 3 — Responsabili per l'attuazione della convenzione

Per l'attuazione della presente collaborazione, il responsabile scientifico, per il DISAFA, sarà il Prof. Filippo Brun..

La referente per la Regione Piemonte sarà la Dott.ssa Eva Malacarne.

Art. 4 - Oneri finanziari

La presente collaborazione non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui sopra, le parti si impegnano a rinvenire i mezzi economici necessari. Le spese, nel caso in cui non ci fossero fondi specificamente concessi, sono a carico dei gruppi di ricerca.

Art. 5 - Durata ed eventuale rinnovo

Il presente accordo di collaborazione ha durata biennale, a decorrere dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente. In caso di rinnovo, si concorderà un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Qualsiasi modifica del presente accordo è soggetto all'approvazione scritta da parte di tutte le istituzioni.

Art. 6 - Recesso o scioglimento

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con PEC.

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di collaborazione già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano, fin d'ora, di portare a conclusione le attività in corso.

Art. 7 - Diritti di proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nelle attività, oggetto del presente accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno, in particolare: attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte,

partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dell'attività di collaborazione, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

In ogni caso la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto della collaborazione, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto della collaborazione, essa sarà oggetto di specifica pattuizione.

Art. 8 - Riservatezza

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell'Accordo di collaborazione.

Art. 9 - Copertura assicurativa, salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti dei propri dipendenti e di ogni persona che a vario titolo, in virtù del presente accordo, venga chiamato a frequentare le strutture o aree dell'altra parte. Coloro che, nell'ambito del presente accordo, frequenteranno le suddette strutture o aree sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza presenti nel luogo in cui si trovano a operare. Le Parti, e per esse i/le responsabili / referenti scientifici/che, hanno l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D. Lgs .n. 81/2008 e s.m. i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono, ognuno per quanto di competenza, al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente collaborazione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali UE 2016/679 e dal proprio regolamento emanato in attuazione della stessa.

Art. 11 - Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, nel corso dell'esecuzione del presente accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino

Art. 12 -Registrazione, spese di bollo e firma

Il presente accordo di collaborazione, redatto in un unico originale in formato digitale, è soggetto a registrazione in caso d'uso, le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo sarà assolta dal DISAFA in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 - del 4/07/1996 - prot. 93050/96 (rif. art. 75).

Il presente accordo, letto e approvato dalle parti, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Regione Piemonte

Settore Attività Giuridica e Amministrativa

La Responsabile: Dott.ssa Maria Gambino

Università degli Studi di Torino

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali E Alimentari

Il Direttore: Prof. Carlo Grignani

Direzione Ricerca e Terza Missione

La Dirigente: Dott.ssa Antonella Trombetta